

Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Marzo 2019



NOTIZIE FLASH



HARD BREXIT

Il 30 marzo 2019 dovrebbe verificarsi la Brexit con il recesso del Regno Unito dall'UE.

Nell'ipotesi che entro tale data, la Brexit avvenga **senza alcun accordo**, l'Agenzia delle Dogane ha reso note le linee guida sulle movimentazioni commerciali di prodotti. Si riporta uno stralcio del documento.

“Uscita del Regno Unito dall'Unione europea – Hard BREXIT – Possibili ripercussioni doganali.

Premessa. Com'è noto, il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione europea a norma dell'articolo 50 del Trattato sull'UE. Dopo circa un anno e mezzo di lavoro tra i negoziatori dell'Unione europea e quelli britannici, il 25 novembre 2018, il Consiglio europeo straordinario “articolo 50” ha dato il via libera all'accordo di recesso per l'uscita del Regno Unito dall'UE ed ha approvato la Dichiarazione Politica sul quadro delle future relazioni. Si tratta di un'intesa di fondamentale importanza, perché consentirebbe di gestire il recesso (*segue a pag.2*)



Ritorna l'ora legale che quest'anno scatterà nella **notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2019.**

Dovremo spostare le lancette un'ora in avanti, dalle 02:00 alle 03:00, e di conseguenza dormiremo un'ora in meno ma avremo un'ora in più di luce.

Sommario:

-Credito d'imposta per i registratori di cassa telematici

pag.4

-IVA su somministrazione di Alimenti e bevande

pag.4

-CU 2019 per Minimi e Forfettari

pag.5

-730/2019 Le novità

pag.7

-“Saldo e stralcio” anche web

pag.23

-Pensionati all'estero: prova di esistenza in vita

pag. 24

Scadenario di marzo

pag.26

(segue da pag.1) del Regno Unito (un processo senza precedenti, peraltro) in modo ordinato ed in termini chiari per imprese e cittadini, prevedendo, dopo l'uscita del 29 marzo 2019, un periodo transitorio sino al 31 dicembre 2020.

E' altrettanto noto che tuttavia, il 15 gennaio 2019, la Camera dei Comuni del Regno Unito ha espresso il proprio voto negativo alla ratifica di detto accordo di recesso.

Pertanto, salvo che un accordo di recesso notificato non preveda una diversa data o che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo all'unanimità decida, d'intesa con il Regno Unito, di posporre la cessazione dell'applicazione dei trattati, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (CET, ora dell'Europa centrale).

Comunque, indipendentemente dalla presenza o meno di possibili future intese tra Unione europea e Regno Unito, la necessità di prepararsi alla BREXIT discende dal recesso in sé, evento particolarmente sfidante in relazione ai tempi molto ristretti ed all'ampiezza dei settori su cui esso avrà impatto.

E' con tale specifica finalità che vengono di seguito illustrate alcune implicazioni giuridiche e pratiche, in ambito doganale, del recesso del Regno Unito dall'UE, precisando che esse si fondano esclusivamente sulla situazione di fatto che si verrebbe a creare, in assenza di uno specifico accordo, in base alle vigenti disposizioni in materia.

Le conseguenze della BREXIT sugli scambi commerciali UE/UK

1. Implicazioni relative all'applicazione della fiscalità indiretta (IVA).

Dopo il recesso, notevole sarà la differenza tra il trasferire merci all'interno dell'UE e da/verso il Regno Unito: dal punto di vista giuridico, **a decorrere dal 30 marzo 2019**, le cessioni di beni effettuate da un soggetto IVA nazionale nei confronti di un operatore economico stabilito nel Regno Unito e, viceversa, gli acquisti di beni da un soggetto IVA UK **non potranno essere più qualificate come "cessioni" o "acquisti" intracomunitari** ai sensi, rispettivamente, degli articoli 41 e 38 del D.L. n. 331/93, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/93.

L'entrata e l'uscita di merci dall'Unione europea da e verso il Regno Unito costituiranno infatti, rispettivamente, **"importazioni"** ed **"esportazioni"** e, come tali, saranno assoggettate all'applicazione delle disposizioni recate in materia dal Reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2019 (CDU) - nonché dei relativi Regolamenti delegato e di esecuzione - sia per quanto attiene al profilo impositivo che a quello dei controlli. Relativamente all'aspetto operativo, per l'acquisto di merci dal Regno Unito, i soggetti IVA non saranno più tenuti all'integrazione ed alla registrazione della fattura emessa dal cedente UK1, così come alle vendite di beni a soggetti IVA stabiliti nel Regno Unito non si applicheranno più le vigenti disposizioni in materia di cessioni intracomunitarie.

Per dette operazioni non sussisterà più neanche l'obbligo - ove richiesto - di presentare gli elenchi riepilogativi INTRA previsti dall'art. 50, comma 6, del citato D.L. n. 331/93.

Dopo il recesso, dunque, le cessioni di merci ad un soggetto stabilito nel Regno Unito saranno **operazioni non imponibili ai fini IVA** ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.633/72 e, per la loro spedizione fuori dal territorio doganale dell'UE, **sarà necessario espletare le formalità doganali previste per l'esportazione.**

Corrispondentemente, **per l'introduzione nel territorio UE di merci provenienti dal Regno Unito** sarà necessario compiere le necessarie formalità doganali e **sarà dovuto il pagamento in dogana del dazio "paesi terzi"** [vale a dire senza alcuna agevolazione/riduzione connessa ad accordi o al sistema delle preferenze generalizzate (SPG)], nonché, per la loro immissione in consumo in Italia, delle accise - qualora dovute - e della relativa IVA secondo le disposizioni e le procedure vigenti. Una particolare attenzione meritano **le spedizioni di merci da/verso il Regno Unito che potrebbero iniziare prima ma concludersi dopo il recesso.**

E' il caso, ad esempio, di una cessione di merce effettuata da un soggetto IVA stabilito nel Regno Unito prima del 29 marzo 2019 nei confronti (segue a pag.3).

(segue da pag.2) di un operatore economico italiano e che arriva in Italia il 2 aprile 2019: a tale data essa costituirà un'importazione da Paese terzo e l'IVA sarà dovuta in dogana, non potendo più detta imposta essere assolta con le modalità previste per gli acquisti intracomunitari.

In ragione della sua diversa qualificazione giuridica, l'operazione non dovrà essere neanche riepilogata per finalità statistiche - ove ne ricorrano i presupposti - nei Modelli INTRA.

Diversa è l'ipotesi di **merce ceduta da un operatore economico nazionale ad un soggetto IVA UK prima della data del recesso e che arrivi a destinazione dopo il 29 marzo 2019**: in tale caso l'operazione resta, sebbene a diverso titolo, non imponibile ai fini IVA in Italia ma l'operatore economico nazionale dovrebbe in ogni caso **essere in grado di produrre una prova dell'effettiva uscita dei beni medesimi dal territorio dell'UE**, non essendo essi stati oggetto di alcuna formalità doganale al momento della loro spedizione (a titolo esemplificativo, potrebbe a tale fine essere probante la documentazione di trasporto e quella doganale relativa all'importazione effettuata dal cessionario nel Regno Unito).

Conclusivamente, **poiché dal 30 marzo 2019 non opererà più la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell'Unione europea a 27 ed il Regno Unito**, sin da ora gli operatori economici dovrebbero adottare misure idonee a consentire loro di poter fornire alle autorità fiscali ogni elemento utile ad evitare possibili casi una doppia imposizione relativamente alle cessioni/acquisti intracomunitari verso/da il Regno Unito dagli stessi effettuate prima della data del recesso. Al fine di evitare ogni eventuale difficoltà, potrebbe essere anche oggetto di attenta considerazione, da parte degli operatori economici, la rivalutazione della tempistica del trasporto di quelle spedizioni di merci verso/da il Regno Unito che siano programmate molto a ridosso della data del recesso.

Implicazioni relative all'applicazione delle disposizioni doganali. Come detto in premessa, dal 30 marzo 2019 alle merci provenienti dal Regno Unito si applicheranno le vigenti disposizioni unionali in materia doganale.

Si fornisce qui di seguito una sintetica rassegna degli adempimenti e degli istituti di carattere doganale riferibili agli scambi UE/Paesi terzi e, pertanto, anche al Regno Unito dopo la data del recesso.

-**Codice EORI.** In base alle disposizioni del CDU, per la presentazione di una dichiarazione doganale o per la richiesta di una decisione l'operatore economico deve chiedere l'attribuzione di un codice di registrazione, il c.d. codice EORI (Economic Operator Registration and Identification). Tutti gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'UE che intendono intrattenere scambi commerciali con il Regno Unito dopo la data del recesso dovranno essere in possesso di detto codice identificativo EORI. Conseguentemente, gli operatori economici che sinora hanno avuto scambi commerciali soltanto nell'ambito di altri Stati UE (o, addirittura, del solo Regno Unito) e che, pertanto, non sono registrati con il codice EORI, **sono tenuti a richiederne l'attribuzione** al fine di assicurare la continuità della propria operatività. Nulla impedisce di presentare la richiesta anche prima della data del recesso: al ricorrere dei requisiti richiesti, gli Uffici delle Dogane provvederanno al tempestivo rilascio del codice EORI che tuttavia, è bene chiarirlo, diventerà operativo soltanto a decorrere dal 30 marzo 2019.

-**Importazione.** Gli operatori economici che intendono importare merci dal Regno Unito devono presentare le merci con una dichiarazione doganale di importazione da trasmettere per via telematica all'Ufficio delle Dogane competente sul luogo dove le stesse sono presentate.

-**Esportazione.** Gli operatori economici che intendono spedire merci verso il Regno Unito devono presentare una dichiarazione doganale di esportazione da trasmettere per via telematica all'Ufficio delle Dogane competente in relazione al luogo in cui l'esportatore è stabilito o a quello in cui le merci sono caricate o imballate per l'esportazione. L'esportatore deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione ai sensi dell'art. 1 punto 19 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446. (...*omissis*).



CREDITO D'IMPOSTA PER I REGISTRATORI DI CASSA

“TELEMATICI”

Dal 1° luglio 2019 gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate (compresi gli agricoltori in regime Iva ordinario per le cessioni a consumatori finali), devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L'applicazione di tale disposizione è prevista al 1° gennaio 2020 ma è stata anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d'affari superiore a 400 mila euro.

Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l'acquisto o l'adattamento degli strumenti (c.d. misuratori fiscali) necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, l'articolo 2, comma 6-quinquies, del D.lgs. n. 127/2015, ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di:

- **250 euro in caso di acquisto,**
- **50 euro in caso di adattamento,**

per ogni strumento.

Con il Provvedimento n.49842/2019 del 28 febbraio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo è concesso all'esercente **come credito d'imposta** di pari importo, **utilizzabile esclusivamente in compensazione** a decorrere **dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto** o all'adattamento dello strumento e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente).

Per l'**utilizzo del credito**, con la Risoluzione n. 33/e del 1° marzo 2019 è stato istituito il codice tributo:

“**6899**” denominato “Credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.



IVA SU SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Con il **principio di diritto n. 9 del 22 febbraio 2019** l'Agenzia delle Entrate ha precisato che alla somministrazione di alimenti e bevande si applica **l'aliquota IVA al 10%**: la fattispecie è assimilabile alle prestazioni di servizi, si caratterizza per la commistione di prestazioni di dare e fare e va distinta dalla mera cessione di alimenti e bevande. In relazione alla cessione di alimenti e bevande l'aliquota IVA da applicare varia in funzione della singola (*segue a pag.5*)

(segue da pag.4) e bevande l'aliquota IVA da applicare varia in funzione della singola tipologia di bene alimentare che viene venduto.

Con il principio di diritto n. 9 del 2019, l'Agenzia delle Entrate ha reso indicazioni in materia di IVA, in particolare con riguardo all'aliquota IVA che deve essere applicata in relazione alla somministrazione di alimenti e bevande.

L'Amministrazione finanziaria ha rilevato che è assoggettata a IVA con applicazione dell'aliquota del 10%, prevista dal n. 121, Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA.

L'Agenzia ha altresì avuto modo di specificare che la somministrazione di alimenti e bevande si distingue rispetto alla mera cessione dei medesimi beni.

La somministrazione di alimenti e bevande va inquadrata nell'ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi (a differenza delle cessioni degli stessi beni), in quanto sono caratterizzate dalla commistione di:

- prestazioni di dare;
- prestazioni di fare;

così come già evidenziato nella risoluzione n. 103 del 2016 dell'Agenzia delle Entrate.

A differenza della somministrazione (per la quale trova applicazione l'aliquota IVA del 10%), in relazione alla cessione di alimenti e bevande l'aliquota IVA da applicare varia in funzione della singola tipologia di bene alimentare che viene venduto.



CU 2019 PER MINIMI E FORFETTARI

Entro il **7 marzo** i **sostituti d'imposta** dovranno trasmettere i dati necessari ai fini della **predisposizione del 730 precompilato**.

Tripla scadenza quindi, per la CU 2019:

- entro il **7 marzo** per l'**invio telematico** all'Agenzia delle Entrate;
- il **31 marzo 2019** termine per la **consegna al sostituto (lavoratore, pensionato, autonomo ecc.)**;
- il **31 ottobre** (insieme al modello 770/2019) l'invio delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente **redditi esenti o non dichiarabili** mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Con l'approssimarsi del termine per l'invio telematico e la consegna delle Certificazioni Uniche 2019 uno dei dubbi più ricorrenti, riguarda il ruolo di sostituto di imposta ricoperto dai contribuenti Minimi e Forfettari.

In primo luogo occorre fare una distinzione alla base tra contribuenti Minimi (regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011) e contribuenti Forfettari (nuovi soggetti "minimi forfettari" di cui all'articolo 1 della L. 190/2014):

- Contribuenti Minimi: sono sostituti di imposta,
- Contribuenti Forfettari: non sono sostituti di imposta.

Sulla base di questa distinzione, vediamo di seguito quali sono le casistiche, gli adempimenti e le esclusioni previste dalla normativa.

Contribuenti Minimi che ricevono fatture da Ordinari

Il contribuente Minimo è sostituto di imposta quindi al ricevimento di una fattura da parte di un soggetto che applica la ritenuta di acconto (professionisti, agenti, prestatori di lavoro occasionale, etc.):

(segue a pag.6)

(segue da pag.5)

- deve versare la ritenuta d'acconto esposta con modello F24 (codice tributo 1040) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento della fattura;
- deve certificare il compenso pagato trasmettendo telematicamente all'Agenzia delle Entrate il Modello ministeriale CU2019 e consegnarlo al percipiente;
- deve presentare il Modello 770/2019 dal quale si evincano i versamenti effettuati sulla base delle ritenute operate nel corso del medesimo anno.

Contribuenti Minimi che ricevono fatture da Forfettari

Nel caso in cui il contribuente Minimo riceva una fattura da un soggetto Forfettario, dovrà unicamente provvedere alla certificazione del compenso non essendovi alcuna ritenuta da versare.

In questo caso il contribuente Minimo dovrà compilare la Certificazione Unica indicando l'ammontare lordo corrisposto al punto 4 "Ammontare lordo corrisposto" e al punto 7 "Altre somme non soggette a ritenuta".

Causale (punto 1) e Codice (punto 6) da verificare di volta in volta a seconda della tipologia di percettore e di compenso pagato.

Non dovrà presentare il Modello 770 in quanto non avrà alcun versamento di ritenute di acconto da dichiarare.

Contribuenti Forfettari che ricevono fatture da ordinari

Il contribuente Forfettario non è sostituto di imposta per espressa previsione normativa dell'articolo 1, comma 69, Legge 190/2014: "I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni".

Dunque, al ricevimento di una fattura soggetta a ritenuta d'acconto, il contribuente Forfettario dovrà pagare per intero il totale della fattura al lordo dell'eventuale ritenuta d'acconto esposta.

Egli è esentato dall'obbligo di:

- versamento della ritenuta d'acconto,
- compilazione, invio e consegna della Certificazione Unica,
- compilazione e presentazione telematica del Modello 770.

Per sopperire al mancato invio della Certificazione Unica, il contribuente Forfettario dovrà compilare il quadro RS del Modello Unico PF indicando il codice fiscale del percipiente e l'ammontare lordo corrisposto.

L'articolo 1, comma 69, Legge 190/2014, infatti, prosegue: "Nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi".

Contribuenti ordinari che ricevono fatture da Minimi o Forfettari

Dopo aver distinto la natura di sostituto di imposta dei contribuenti minimi e forfettari, vediamo il caso in cui sia un soggetto ordinario a ricevere fattura da un soggetto Minimo o Forfettario.

In entrambi i casi, il contribuente in regime ordinario riceverà una fattura nella quale sarà specificato che il compenso non è soggetto a ritenuta d'acconto. A titolo esemplificativo:

- per i contribuenti Minimi: "Compenso non assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 27 del D.L. 98/2011";
- per i contribuenti Forfettari: "Compenso non assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della Legge n. 190/2014".

Pertanto, il contribuente ordinario dovrà:

- pagare il compenso lordo al percipiente (Minimo o Forfettario);
- certificare il compenso pagato specificando che trattasi di somme non soggette a ritenuta.

Non dovrà presentare il Modello 770 in quanto non avrà alcun versamento di ritenute di acconto da dichiarare.



730/2019 LE NOVITA'

Con la pubblicazione del modello e delle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2019 il 15 gennaio scorso, si è aperta la stagione dei dichiarativi 2019. Come ogni anno, all'interno dei quadri del modello sono presenti alcune **novità** (relative, in particolare, agli oneri detraibili e deducibili) collegate alle modifiche

5 legislative intervenute rispetto al periodo d'imposta di riferimento.

Il "730 Precompilato" è messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate **a partire dal 15 aprile**, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it **ai lavoratori dipendenti e ai pensionati** che:

- **hanno presentato il modello 730/2017** per i redditi dell'anno 2016 **ed hanno ricevuto la Certificazione Unica 2018** dal sostituto d'imposta con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell'anno 2017;
- **hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2017** per l'anno 2016, **pur avendo i requisiti per presentare il modello 730** e sono **in possesso della Certificazione Unica 2018**,
- **hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW** del Modello Unico Persone fisiche 2017.

Dovrà essere il contribuente a richiedere il PIN di accesso, se vorrà accedere al sito internet, per "vedere, accettare/modificare/integrare e trasmettere direttamente" il proprio modello precompilato: online, per telefono chiamando al numero 848.800.444 e presso un ufficio dell'Agenzia, presentando un documento di identità.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite:

- il proprio sostituto che presta assistenza fiscale,
- **un Caf** o un professionista abilitato.

In questo caso **deve consegnare al sostituto o all'intermediario un'apposita delega** che consente all'intermediario a cui viene rilasciata, l'acquisizione del 730 precompilato.

Frontespizio e Addizionale Comunale. Nel frontespizio, sono presenti le specifiche caselle dove indicare (codici) le informazioni necessarie **per poter applicare aliquote e regole fiscali differenziate** per quei **Comuni che risultano dalla fusione di più Comuni**, in particolare **in quei casi in cui il Comune abbia stabilito di mantenere** (non oltre il quinto esercizio finanziario successivo), **tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione** (art. 21, comma 2-ter, del DL 50/2017). Per far ciò:

-E' necessario compilare la casella "*Fusione comuni*" del rigo "**domicilio fiscale al 1° gennaio 2018**", con l'indicazione dell'apposito codice identificativo, qualora il Comune in cui il contribuente risiede sia stato istituito per fusione avvenuta **nel corso del 2017 fino al 1° gennaio 2018** e se tale Comune abbia deliberato aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti. **(per il Veneto non è interessato alcun Comune).**

-E' necessario compilare anche il rigo "**domicilio fiscale al 1° gennaio 2019**" (riportando nella casella "*Fusione Comuni*" il codice identificativo del municipio nel quale si risiede a tale data), qualora il contribuente risiede in un Comune fuso che ha deliberato aliquote differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai Comuni estinti e **il municipio di residenza al 1° gennaio 2018 è diverso da quello di residenza al 1° gennaio 2018** **(per il Veneto è interessato il Comune di Borgo Veneto –PD).** (segue a pag.8)

(segue da pag.7)

Frontespizio e Addizionale Regionale. Anche per il 2018 la Regione Veneto ha previsto l'applicazione dell'addizionale regionale **IRPEF nella misura minima dello 0,9%** in favore di:

1. **soggetti disabili (legge n. 104/92)**, con reddito imponibile ai fini delle addizionali per il 2017, non superiore a 45.000 euro;
2. **soggetti con un familiare disabile (legge n.104/92) fiscalmente a carico**, con reddito imponibile ai fini delle addizionali per il 2017, non superiore ad 45.000 euro.

Nel caso il **soggetto disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti**, l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la **somma dei redditi delle persone** di cui è a carico, non sia superiore a 45.000 euro.

Se il contribuente ricade nelle casistiche sopra citate, è **necessario indicare il codice 1** (nel primo caso) **o codice 2** (nel secondo caso) **nella casella "Casi particolari add.le regionale"** presente nel frontespizio del modello 730, **nel riquadro del domicilio fiscale.**

Quadro "Familiare a carico". Dallo scorso anno, per aver diritto alle relative detrazioni d'imposta è **necessario indicare obbligatoriamente il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all'estero**. Quindi, occorre richiederlo (se non lo si possiede) presso gli Uffici dell'Agazia delle entrate.

Quadro dei terreni e IMU. Dall'anno 2012, nel caso di **terreni non affittati**, l'IMU **sostituisce l'IRPEF** e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Per i **terreni affittati**, invece, **risultano dovute sia l'IMU che l'IRPEF**. Restano **assoggettati ad IRPEF**, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l'esenzione dall'IMU. **Per il 2018 sono esenti dall'IMU:**

- **Terreni ricadenti in aree montane o di collina.** Per l'individuazione dei terreni agricoli non assoggettati all'IMU, è necessario rifarsi nuovamente alla **circolare ministeriale n. 9/1993** (quindi non più la classificazione Istat dei comuni italiani prevista nel 2015), già utilizzata per individuare i comuni montani o collinari i cui terreni agricoli fruivano dell'esenzione dall'ICI. Lo stesso elenco va preso in considerazione per stabilire le aree in cui opera la non applicazione dell'IMU:

-se accanto al nome del Comune **non è presente alcuna annotazione, l'esenzione vale per tutto il territorio comunale;**

-se è presente la **sigla "PD"** ("parzialmente delimitato"), **il beneficio spetta solo per una parte del territorio.**

- **i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola, a prescindere dall'ubicazione dei terreni.**

- **i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e in usucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina.

- **i terreni delle "isole minori"** (Tremi, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Suscitane, del Nord Sardegna, Partenopee. Ponziane, Toscane e del Mar Ligure

I casi di esenzione vanno evidenziati barrando la casella "Imu non dovuta" (colonna 9). In tali casi, sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'IRPEF e le relative addizionali **anche se il terreno non è affittato.**

Come lo scorso anno, il contribuente, dovrà riportare in dichiarazione **tutti i terreni** (esenti o meno), **e indicare sia il reddito dominicale che agrario.**

Quadro Terreni e ulteriore rivalutazione. Dal 2015, il reddito dominicale e agrario dei terreni, oltre alla ordinaria rivalutazione rispettivamente del 80% e 70%, subisce un'**ulteriore rivalutazione del 30% alla generalità dei casi.**

Nel caso di terreni agricoli e non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, la legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016 comma 44), ha disposto che **per gli anni 2017, 2018 e 2019**, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF dei coltivatori diretti e (segue a pag.9)

(segue da pag.8) degli imprenditori agricoli professionali (art. 1 Dlgs. n. 99/2004) iscritti nella previdenza agricola. Dall'anno 2017 e fino al 2019, quindi, i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario. I terreni che vengono affittati per la coltivazione, invece, continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai conduttori CD e IAP iscritti alla previdenza agricola.

Con la circolare n. 8/E/2017, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale i quali producono redditi dominicali e agrari. Non possono quindi beneficiare dell'agevolazione i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice anche se hanno optato, ai sensi dell'art. 1, co. 1093, della L. n. 296/2006, per la determinazione del reddito su base catastale in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d'impresa.

Resta fermo che possono beneficiare dell'agevolazione in esame anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche - in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale - redditi fondiari". Infatti, non è la società semplice che può beneficiare dell'agevolazione, bensì i singoli soci e, più precisamente, quelli tra i soci che sono CD o IAP iscritti negli elenchi Inps.

La società semplice, nel compilare il proprio modello Redditi, indicherà le quote di reddito dei terreni condotti attribuibili ai singoli soci sulla base della quota di partecipazione agli utili di ciascuno. Ciascun socio, nella propria dichiarazione (se ricorrono le condizioni è possibile presentare il modello 730 in luogo del modello PF) riporterà la quota di reddito dei terreni condotti dalla società di propria spettanza e, solo se si tratta di un CD o IAP iscritto negli elenchi Inps, tale reddito non concorrerà alla formazione dell'imponibile.

I CD e IAP iscritti alla previdenza agricola sono ugualmente obbligati ad esporre i redditi catastali dei terreni posseduti e/o condotti nel quadro A dei terreni, inoltre dovranno barrare la casella di colonna 10 "**Coltivatore diretto o IAP**", in tal modo i redditi dominicali e agrari non concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tali redditi fondiari non imponibili, andranno a sommarsi agli altri redditi fondiari non imponibili (in quanto già assoggettati ad IMU) a rigo 147 (Altri dati) nel prospetto di liquidazione (730/3), e tale importo **potrà assumere rilievo nell'ambito delle prestazioni previdenziali e assistenziali.**

Quadro Fabbricati. Anche per i fabbricati, l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali dovute, con riferimento ai **redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito.** Inoltre, **il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati** (codici utilizzo: "2", "9", "10" e "15") situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, anche se assoggettati all'IMU, **concorrono ugualmente alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%.**

Nella sezione II si deve riportare gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, solo nel caso di immobile situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei rigi da B1 a B8).

Quadro dei fabbricati e Cedolare secca. Dal 2013, la misura dell'aliquota della "**Cedolare secca**", prevista per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere delibere (codice utilizzo "8" o "12") è **ridotta al 10%.** L'aliquota ridotta, si applica anche ai contratti con canone concordato **stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari,** ai sensi dell'art. 5, comma 2, Legge n. 431/1998. (segue a pag.10)

(segue da pag.9) In sede di conversione del DL n. 47/2014, è stata confermata anche l'estensione della **possibilità di optare per il regime della cedolare secca**, per i contratti di locazione di unità abitative stipulati con **cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro** purchè:

- **sublocate dagli enti di cui sopra a studenti universitari**
- **e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento ISTAT** del canone di locazione o assegnazione.

Inoltre, il medesimo DL n.47/2014, ha esteso la possibilità di **fruire dell'aliquota agevolata del 10%** anche ai **contratti di locazione a canone concordato stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza "nei cinque anni precedenti" il 28 maggio 2014** (data di entrata in vigore della Legge di conversione) **a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi** di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225/1992 (vale a dire calamità naturali, catastrofi o altri eventi classificati di intensità ed estensione tale, da dover essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari), **a prescindere dal requisito della alta tensione abitativa**. In questo caso, **nella sezione I del quadro B, va barrata la nuova casella di colonna 13 "Stato di emergenza"**.

Quadro fabbricati e Locazioni Brevi Il Dl n.50/2017 ha introdotto a partire **dal 1° giugno 2017** un'apposita disciplina fiscale per i **contratti di locazioni di immobili a uso abitativo** situati in Italia, **la cui durata non supera i 30 giorni** stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. La condizione che il contratto non sia concluso nell'esercizio di un'attività commerciale riguarda entrambe le parti.

La vera novità, sta principalmente, nella possibilità di poter esercitare l'opzione per la cedolare secca, il cui regime di tassazione era già previsto per i redditi fondiari di locazione (anche di breve durata), anche per i redditi derivanti dai **contratti di sublocazione, di comodato** e delle locazioni comprensive di alcuni servizi accessori (per esempio, la pulizia, la fornitura di biancheria ma non la colazione, auto a noleggio ecc.), se di durata non superiore a 30 giorni.

Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione a ogni singola pattuizione contrattuale e, **nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti**, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che **se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti è complessivamente superiore a 30 giorni, devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto**.

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 si applicano, **su scelta del locatore**, le disposizioni in materia di "cedolare secca sugli affitti", cioè il regime di tassazione previsto dall'art.3 del Dlgs n. 23/2011. In sostanza, il proprietario dell'immobile (o sublocatore o comodatario) **può scegliere di assoggettare il reddito** che ricava dall'affitto a un'imposta **che sostituisce l'Irpef, le relative addizionali: l'imposta sostitutiva del 21%** applicata sull'intero importo del canone indicato nel contratto, senza considerare l'abbattimento forfettario del 5% previsto nel regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione.

Il **reddito** derivante da tali locazioni brevi **costituisce**:

- **reddito fondiario** e va indicato nel **quadro B** qualora sia realizzato **dal proprietario dell'immobile** (o titolare di altro diritto reale),
- **reddito diverso** e va indicato nel **quadro D** qualora sia realizzato **dal sublocatore o dal comodatario** (rigo D4, codice 10).

Si ricorda che per i contratti di locazione di durata non superiore ai 30 giorni non vi è l'obbligo di registrazione (se registrazione volontaria, l'opzione si effettua con la registrazione), pertanto l'opzione deve essere effettuata in dichiarazione barrando la casella:

- della colonna 11 se i canoni sono esposti nel quadro B,
- della colonna 2 se i canoni sono esposti nel quadro D.

N.B. Il contratto di sublocazione o di comodato (segue a pag.11)

(segue da pag.10) non trasferisce al sublocatore o al comodatario la titolarità del reddito fondiario che resta in capo al titolare del diritto reale sul bene (diritto di proprietà o altro diritto reale). Pertanto, riguardo agli obblighi dichiarativi che hanno le parti:

- il titolare del diritto reale sul bene rimane obbligato a dichiarare il reddito fondiario (rendita catastale) derivante dall'immobile oggetto del contratto,
- il sublocatore o il comodatario è tenuto a dichiarare tra i redditi diversi i ricavi derivanti dal contratto di locazione applicando, in caso di opzione, il regime della cedolare secca.

Le novità si applicano sia quando i contratti sono conclusi direttamente tra il proprietario (o il sublocatore o il comodatario) e i locatari sia quando per la loro stipula o per il pagamento dei canoni o dei corrispettivi intervengono soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare. In tali situazioni, la legge ha individuato precisi adempimenti nei confronti degli intermediari:

- obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 per il loro tramite (unico obbligo se l'intermediario si limita a supportare le parti agevolando l'incontro tra domanda e offerta e supporto professionale nel perfezionamento del contratto), entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- se intervengono anche nel pagamento o incassano i corrispettivi, hanno l'obbligo di effettuare una **ritenuta del 21% del canone**, nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore.

N.B. Gli intermediari che effettuano la ritenuta, **sono tenuti al versamento** (entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata) **e a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione Unica/mod.770.**

La presentazione della CU **esonera dall'obbligo di invio all'Agenzia dei dati** relativi ai contratti.

Nel caso in cui **l'immobile appartiene a più proprietari** ma solo uno di loro ha stipulato il contratto di locazione, la ritenuta va operata e certificata solo nei confronti di quest'ultimo. Conseguentemente, visto che il reddito derivante dai contratti di locazione è imputato pro-quota a ciascun proprietario, sarà il soggetto intestatario del contratto a indicare la ritenuta subita nella sua dichiarazione dei redditi.

La **ritenuta** è applicata sull'importo del canone o del corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve e si considera:

- **a titolo d'imposta** se nella dichiarazione dei redditi o all'atto della registrazione del contratto **si è optato per l'applicazione della cedolare secca**,
- **a titolo d'acconto** se **non si è optato per l'applicazione della cedolare secca** e va indicata nella dichiarazione dei redditi **relativa all'anno d'imposta nel corso del quale è stata effettuata.**

N.B. In entrambi i casi le relative **ritenute vanno indicate nel rigo F8 Sez.VII "Locazioni Brevi"**.

N.B. Il reddito fondiario derivante **dalla locazione effettuata nel corso del 2018:**

- **va indicato nella dichiarazione dei redditi "per competenza"** anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito o, se percepito, la Certificazione Unica non è stata rilasciata.
- se il corrispettivo è stato percepito nel 2018, ma la locazione è avvenuta nel corso del 2019, la tassazione va rinviata **"per competenza"** all'anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.

Canone concordato: benefici fiscali solo se contratto "attestato" dalle associazioni

L'art. 1, comma 8, del DM 16/1/2017 prevede, che per **i contratti di locazione a canone concordato "non assistiti"** (stipulati senza, l'attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'Accordo Territoriale, **espliciti effetti** (segue a pag.12)

(segue da pag.11) **anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali.**

Pertanto, con riferimento **alle agevolazioni** riferite a tributi gestiti da questa Agenzia quali:

- l'applicazione **dell'aliquota ridotta nella misura del 10 %**, prevista ai fini della "cedolare secca",
- **le agevolazioni previste dall'art. 8 della legge n. 431/1998, in materia di IRPEF ed imposta di registro,**

sui contratti a canone concordato "non assistiti", l'acquisizione dell'attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni. Di conseguenza, **per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali** previste per i contratti di locazione a canone concordato, almeno **una delle Organizzazioni firmatarie** degli Accordi Territoriali **deve "certificare" la conformità del contratto stipulato tra le parti** rispetto a quanto previsto dell'Accordo Territoriale di riferimento. A tal fine sono previste **2 possibili alternative:**

- **l'Organizzazione** firmataria dell'Accordo **assiste le parti nella stipula del contratto**, con particolare riferimento alla definizione del canone (c.d. "contratti assistiti");
- **le parti stipulano autonomamente il contratto e richiedono successivamente** ad una delle citate Organizzazioni **il rilascio di una attestazione** riportante la **conformità del contratto** all'Accordo Territoriale vigente (c.d. "contratti non assistiti").

L'attestazione non risulta, invece, **necessaria** (ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali), **per i contratti di locazione stipulati prima del 15/3/2017 data di entrata in vigore del decreto.**

Quadro C RITA e Redditi esteri. Nella casella "**Casi particolari**" si dovrà indicare il codice "9" se il contribuente percepisce la **rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)** soggetta ordinariamente ad imposta sostitutiva, **decida di optare** per la tassazione ordinaria. In tal caso (oltre ad indicare il codice 9) dovrà, riportare:

- nella colonna 1 dei rigi da C1 a C3, il codice 2 e nella colonna 3 l'importo delle somme percepite a titolo di RITA;
- nella colonna 1 del rigo C5, il numero dei giorni;
- nella colonna 2 del rigo C9, l'importo della ritenuta a titolo d'imposta sostitutiva.

I dati richiesti sono presenti nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2019 con il codice AX.

Sempre nel quadro **C sez.I** è presente la **colonna 4 (Redditi esteri)**, in cui i contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi prodotti all'estero devono indicare uno dei seguenti codici che identifica la fonte estera dei redditi indicati nelle colonne precedenti:

'1' **redditi di fonte estera** se nella colonna 1 è indicato il codice 1, 2, 5 o 6;

'2' **pensione ai superstiti di fonte estera** se nella colonna 1 è indicato il codice 1, 6, 8 o 7.

Quadro C e Detassazione dei Premi di risultato. Dal 2016, la Legge di Stabilità 2016 ha reintrodotta la **tassazione agevolata del 10% sui Premi di risultato.** L'agevolazione si applica **ai lavoratori dipendenti del settore privato** (con esclusione dei titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente e i dipendenti delle amministrazioni pubbliche), che **abbiano percepito nel 2017 redditi di lavoro dipendente, di ammontare non superiore a 80.000 euro lordi.** Nel limite di euro 80.000 devono **ricomprendersi anche pensioni e assegni ad esse equiparate ma non** i compensi per collaborazioni ed redditi da lavoro dipendente a tassazione separata (TFR, arretrati ecc.). Ai fini **della verifica** della soglia di 80.000 euro lordi, **si devono considerare solo i redditi di lavoro dipendente** di cui all'art. 49 del Tuir, compresi quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo (ad esempio le pensioni e gli assegni ad esse equiparate), soggetti a tassazione ordinaria, **umentato delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva di cui all'art.2 del DL n.93/2008 (premi di risultato 2017).**

Non rilevano invece, i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2017 ed **assoggettati a tassazione separata** ovvero i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente.

Le retribuzioni premiali sono erogate **nel periodo 1/1/2018–31/12/2018 sotto forma:**

(segue a pag.13)

(segue da pag.12)

- a) di **compensi per premi di risultato** o di partecipazione agli utili dell'impresa da assoggettare ad **un'imposta sostitutiva del 10% sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale**; o
- b) di **benefit** (a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello), intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale. **I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell'importo del premio agevolabile.**

I limiti previsti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% o dell'esenzione per i benefit sono:

- di **3.000 euro lordi (cod.1)**, ovvero
- di **4.000** se vengono contrattati anche istituti di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del lavoro (**cod.2**),

La parte eccedente il limite, concorre a formare il reddito complessivo ed è **assoggettata a tassazione con l'applicazione delle aliquote ordinarie.**

Le somme soggette ad imposta sostitutiva, **non entrando nel reddito complessivo, non concorrono alla determinazione:**

- delle detrazioni per produzione del reddito da lavoro,
- delle detrazioni per carichi familiari,
- nella determinazione del bonus Irpef (euro 80 mensili) posto che le somme assoggettate ad imposta sostitutiva non devono essere computate in relazione alla soglia dei 26.000 euro. Le medesime somme rilevano invece a favore del contribuente nei casi in cui il diritto a percepire il bonus venisse meno per assenza di imposta da versare.

I redditi assoggettati ad imposta **sostitutiva rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE)** in quanto non è presente nella legge di Stabilità la previsione, che ne esclude espressamente la rilevanza.

I predetti redditi si computano inoltre ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Il sostituto d'imposta può:

- applicare la tassazione sostitutiva **in via automatica** se egli aveva rilasciato il CU e il rapporto di lavoro era durato per l'intero 2015;
- se invece è diverso da colui che aveva rilasciato il CU ovvero lo aveva rilasciato per un periodo inferiore all'intero anno 2017, prima di procedere all'applicazione dell'imposta sostitutiva, **deve acquisire dal lavoratore una comunicazione scritta in cui è indicato l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2017.**

Il lavoratore può, comunque, tramite comunicazione scritta chiedere al datore di lavoro, **la non applicazione dell'imposta sostitutiva** (se ad esempio, l'imposta sostitutiva è meno conveniente di quella ordinaria, in presenza di oneri la cui deduzione o detrazione sarebbe impedita dal meccanismo di imposizione sostitutiva).

In sede di dichiarazione dei redditi, il dipendente potrà modificare le scelte precedentemente fatte:

- **cumulando al reddito complessivo**, i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati assoggettati a imposta sostitutiva pur non avendone diritto;
- **assoggettando a tassazione ordinaria**, se lo ritiene più conveniente, i redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva;
- **assoggettando ad imposta sostitutiva** i redditi previsti, anche se non è stato fatto dal sostituto d'imposta se ne ricorrono i presupposti.

L'indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per premi di **risultato è obbligatoria perché consente la corretta determinazione del "Bonus Irpef 80 euro" di cui al rigo C14** (Bonus 80 euro). Pertanto, **il rigo va sempre compilato** in presenza di una (segue a pag.14)

(segue da pag.13) Certificazione Unica 2019 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 579.

Inoltre è previsto che le somme e i valori di cui all'art. 51, comma 4, TUIR (autoveicoli concessi in uso promiscuo, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione / uso / comodato, servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente) concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva (10%), anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle suddette somme detassate.

Quadro C Bonus 80 euro modifica dei limiti. Il bonus, introdotto dal DL n.66/2014 vale **960 euro** erogato a partire da gennaio (80 euro x 12 mesi).

Il credito spetta ai titolari:

- di **reddito di lavoro dipendente** ex art. 49, TUIR, con **esclusione dei redditi da pensione;**
- di **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR. L'agevolazione spetta anche ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.

In particolare, il credito è riconosciuto:

- qualora l'IRPEF lorda calcolata sul reddito di lavoro dipendente e/o assimilato risulti **superiore rispetto alla detrazione per lavoro dipendente** ed assimilato ex art. 13, comma 1, TUIR; pertanto non spetta ai c.d. **"incapienti"**, cioè a coloro per i quali **la detrazione da lavoro dipendente azzerà l'imposta;**
- in **misura differenziata a seconda dell'ammontare del reddito complessivo:** in misura piena con reddito complessivo Non superiore a **€ 24.600** parzialmente se Superiore a **€ 24.600 ma non a € 26.600** nulla se il reddito complessivo è Superiore a **€ 26.600 (limiti innalzati dalla legge di Stabilità 2018);**
- **"in via automatica" dal sostituto d'imposta** (datore di lavoro/committente) ed attribuito sulle somme corrisposte in ciascun periodo di paga rapportandolo a detto periodo. Ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro **non è sostituto d'imposta** (ad esempio, colf, badanti ecc.) **per averlo dovranno presentare dichiarazione dei redditi).**

Quadro D Redditi da capitale. La **Legge di Bilancio 2018** (legge n. 205/2017), ha riformato la tassazione dei redditi di capitale. Ai fini fiscali, non rileva più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate poiché entrambe le tipologie di partecipazioni sono assoggettate alla ritenuta a titolo d'imposta del 26% da parte dei soggetti che intervengono nella loro riscossione. E' stato previsto un **periodo transitorio** durante il quale agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e **la cui distribuzione è deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022** continua ad applicarsi la "vecchia" disciplina.

A seguito di tale modifica normativa, gli utili e gli altri proventi di natura qualificata o non qualificata formati dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e **pertanto non vanno indicati nel quadro D.**

Nei righe D1 e D2 del modello 730/2019 devono, pertanto, essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2018 e che si sono formati **fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.**

Quadro E Spese Alimenti speciali. Limitatamente agli anni d'imposta **2017 e 2018**, tra le spese sanitarie da inserire al rigo E1 (deducibili al 19%) **vi sono le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale** di cui all'art. 7 del Decreto del ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato in G.U. n. 154 del 5 luglio 2001; **sono esclusi** per previsione normativa **gli alimenti destinati ai lattanti.**

Quadro E Spese Istruzione. Il codice **"12"** identifica le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e (segue a pag.15)

(segue da pag.14) della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione il cui **importo annuo massimo per ciascun alunno o studente è stato incrementato a 786 euro (anziché 717 euro).**

Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righe da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. **Questa detrazione non è cumulabile** con quella prevista per le **erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa** che sono indicate con il codice 31.

Quadro E Spese Alloggi studenti universitari fuori sede. La legge di Stabilità 2018 per gli **anni d'imposta 2017 e 2018** ha modificato le condizioni previste per **poter detrarre i canoni di locazione** derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge n.431/1998 (immobili ad uso abitativo), o relativi ai contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Ferme restando le altre condizioni, con riferimento al luogo di ubicazione dell'Università rispetto alla residenza dello studente, è riconosciuta a favore degli studenti:

- iscritti ad un corso di laurea presso una **Università** situata in un Comune **distante almeno 100 km** dal Comune di residenza (non montano / non in una zona disagiata);
- **residenti in una zona montana ovvero disagiata** e iscritti ad un corso di laurea presso una **Università** situata in un Comune **distante almeno 50 km** da quello di residenza (occorre sia chiarito l'identificazione delle zone montane e disagiate);

a prescindere, in tutti i casi, dal fatto che residenza ed Università siano **nella stessa Provincia o in Province diverse.**

La detrazione (19%) spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. L'importo da indicare nel rigo con il cod.18 non può essere superiore a **2.633 euro.**

Quadro E Spese per studenti affetti da disturbo di apprendimento DSA. La **Legge di Bilancio 2018** ha introdotto una nuova **detrazione** per le spese sostenute nei confronti di **studenti affetti da disturbo specifico dell'apprendimento fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.** La detrazione Irpef del 19% verrà riconosciuta **per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici** necessari per l'apprendimento e per l'acquisto di strumenti compensativi che consentano la comunicazione verbale e che consentano l'apprendimento delle lingue straniere.

La detrazione Irpef potrà essere richiesta anche per **spese sostenute nell'interesse di familiari** a carico e dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi 2019. Per poter beneficiare delle nuove detrazioni Irpef sarà necessario disporre di **certificato medico** che attesti il collegamento tra la patologia di DSA diagnosticata e il tipo di strumento o sussidio tecnico all'apprendimento acquistato. La Legge n. 170 del 2010, sulle Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico riconosce come **disturbi specifici dell'apprendimento (DSA):** la **dislessia**, la **disgrafia**, la **disortografia** che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma che possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

Quadro E Spese Assicurazioni contro le calamità naturali. Al fine d'incentivare la **stipula di polizze assicurative dell'abitazione contro le calamità naturali** (oggi al 2%), la legge di Bilancio 2018 ha previsto la detraibilità di tali assicurazioni. In particolare, è stata introdotta **una detrazione Irpef del 19% relativa ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo.**

Inoltre, viene **cancellata la tassa del 22,25%** corrisposta sul premio del ramo danni. Le due misure agevolative si applicano solo per le **nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.**

Quadro E Spese per abbonamento trasporto pubblico. La Legge di Bilancio 2018 ha reintrodotta la **detrazione Irpef del 19%** per le spese sostenute (segue a pag.16)

(segue da pag.15) per gli **abbonamenti al trasporto pubblico regionale ed interregionale**, nella misura massima di **250 euro** di spesa (che significa una detrazione massima di 47,5 Euro da far valere in dichiarazione dei redditi).

La norma, consente di **portare in detrazione**, in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. 730 2019/Modello Redditi 2019) **le spese, fino ad un massimo di 250 euro, sostenute nel 2018** per l'abbonamento al trasporto locale, regionale ed interregionale (quindi autobus, metropolitane, tram, treni ecc.), **è escluso lo scuolabus**.

Ai fini della detrazione vale il principio di cassa, pertanto la detrazione può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta nel 2018, anche se l'abbonamento scade nel periodo d'imposta successivo (ad esempio abbonamento pagato a dicembre 2018, con validità dicembre 2018-febbraio 2019).

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari a carico, fermo restando il limite complessivo di spesa di 250 Euro.

Per abbonamento si dovrebbe intendere, come già avvenuto in passato, un titolo di trasporto che consenta al titolare di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato. Dovrebbero essere esclusi, pertanto, i titoli di viaggio con durata oraria.

Per usufruire in maniera corretta della detrazione è **necessario conservare copia delle spese sostenute** per gli abbonamenti, in modo che tali documenti siano visionabili da parte del Caf che predisporrà la dichiarazione e dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate in caso di futuri controlli.

La detrazione non compete se la spesa per l'abbonamento è rimborsato dal datore di lavoro nell'ambito dei premi di risultato (benefit).

Quadro E Contributi associativi Società di mutuo soccorso. Relativamente ai contributi associativi che i soci versano alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie, il limite della detrazione è stato **innalzato da 1.241,14 a 1.300**. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione.

Quadro E Erogazioni liberali a favore di Onlus, OV e APS. Nella dichiarazione di quest'anno è possibile portare in **detrazione il 30%** degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'aliquota di detrazione è elevato **al 35%** degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. **Nel modello 730/2019 la distinzione è effettuata indicando nei righi da E8 a E10 rispettivamente:**

- il **'71'** per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, **detrazione 30%**;
- il **'76'** per le erogazioni liberali a favore delle organizzazione del volontariato, **detrazione 35%**.

A partire dall'anno d'imposta 2018 le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale **sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato**.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto interministeriale sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla deduzione e saranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità. Tali somme devono essere indicate al rigo E36.

N.B. A fronte della medesima erogazione liberale il contribuente (segue a pag.17)

(segue da pag.16) **non potrà fruire contemporaneamente delle agevolazioni previste per i codici 61,71, 76, per il rigo E36 e di quelle previste da altre disposizioni di legge a titolo di detrazione o di deduzione di imposta**

Quadro E Previdenza complementare dipendenti pubblici. La legge di Bilancio 2018 ha uniformato, le regole in tema fiscale applicabili alla previdenza integrativa, precedentemente differenziate per i dipendenti privati e pubblici.

Dal 1° gennaio 2018 è stata estesa, anche ai dipendenti pubblici, la possibilità di **dedurre, fino a 5.164,5 euro all'anno**, i contributi versati per la previdenza complementare al fondo pensione. A tale motivo nel modello 730/2019 i righe dedicati, vanno dall' E27 all'E30. Non è più presente il rigo E31 ad essi dedicato fino al 730/2018.

Ristrutturazioni edilizie detrazione del 50%-65%. La Finanziaria 2019 (legge n.145/2018) ha prorogato, fino al **31/12/2019** le detrazioni:

- **per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR, alle condizioni previste per il 2016 (50% della spesa di importo massimo pari a € 96.000) ed è rivista la detrazione per gli interventi in zone sismiche;
- **per gli interventi di riqualificazione energetica;** le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono infatti confermate rispetto a quanto previsto per il 2018.

La proroga riguarda anche la detrazione per acquirenti o assegnatari di un'unità immobiliare facenti parte di edifici complessivamente sottoposti a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione/ristrutturazione o da cooperative edilizie, **pari al 50% sul 25% del corrispettivo pagato** per l'acquisto dell'immobile risultante dall'atto pubblico di vendita o di assegnazione, a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro 6 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Ristrutturazioni edilizie Misure antisismiche detrazione del 70%-80%-75%-85%. La legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016 commi 2-3) è intervenuta sulla detrazione Irpef per le spese relative agli **interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche** (fino al 31/12/2016 pari al 65%), modificando il comma 1-bis dell'art. 16, DL n. 63/2013, per gli interventi riguardanti gli edifici **ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità.**

In particolare, per le **spese sostenute dall'1/1/2017 al 31/12/2021** e con **procedure autorizzatorie iniziate dopo l'1/1/2017**, relative ad edifici ubicati nelle **zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2)** riferite a costruzioni abitative e ad attività produttive, è **riconosciuta una detrazione del 50%** (anziché 65% previste nel 2016) fino ad un ammontare delle stesse non superiore a € 96.000 da ripartire **in 5 quote annuali** di pari importo. **Tale detrazione** (nuovo comma 1-ter del citato art. 16), **viene estesa anche agli edifici ubicati nelle zone sismiche 3.**

Inoltre, qualora dalla realizzazione degli interventi **derivi una riduzione del rischio sismico** che determini il passaggio:

- **a una classe di rischio inferiore**, la detrazione è riconosciuta nella **misura del 70%;**
- **a due classi di rischio inferiori**, la detrazione è riconosciuta nella **misura dell'80%.**

Se tali interventi sono realizzati su **parti comuni di edifici condominiali la detrazione è ulteriormente aumentata al 75%** (se determina la riduzione ad una classe di rischio inferiore) **e all'85%** (se determina la riduzione a due classi di rischio inferiori), su un ammontare massimo di spesa pari a € 96.000 **moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.**

Qualora gli interventi siano **realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici**, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumenti, **eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dalla data** (segue a pag.18)

(segue da pag.17) di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, la detrazione è pari al:

- **75% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita**, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- **85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita**, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore. (segue)

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo**.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

A tale motivo **nella Colonna 2 “(2012 - antisismico: dal 2013 al 2017)”** della Sezione III A del modello 730/2018: **sono presenti i nuovi codici 5-6-7-8-9-10-11 per identificare le diverse tipologie d'intervento.**

Anche in tali casi, è prevista la possibilità di **optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi**, ovvero a soggetti privati con la possibilità di cedere successivamente tale credito.

A decorrere dall'1/1/2017, tra le spese detraibili in esame rientrano anche quelle effettuate per la **classificazione e verifica sismica**. Le detrazioni previste dai nuovi commi (da 1-bis a 1-sexies) **non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti** per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Comunicazione all'ENEA anche per interventi sul patrimonio edilizio e elettrodomestici (bonus mobili). La Legge di Stabilità 2018 ha introdotto, all'art. 16, DL n. 63/2013 il **nuovo comma 2-bis**, prevedendo che, in caso di **esecuzione d'interventi previsti dall'art.16-bis del TUIR:**

- ristrutturazione edilizia,
- adozione di misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici,
- acquisto di mobili,

le relative informazioni (al pari di quanto avviene per gli interventi di “risparmio energetico”), **siano trasmesse telematicamente all'ENEA.**

Il **21 novembre 2018** è stato reso disponibile il **portale per la trasmissione delle Comunicazioni necessarie a ottenere le detrazioni Irpef del 50%** relative agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, **realizzati a partire dall'anno 2018.**

La trasmissione dei dati dovrà avvenire, eccezionalmente (dato che il sito non era disponibile), **entro 90 giorni dalla data di apertura del sito**, quindi: **per gli interventi la cui data di fine lavori** (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è **compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018** (data di apertura del sito), entro il 19 febbraio 2019, **termine prorogato al 1 aprile 2019.**

La comunicazione, **non riguarda tutti gli interventi di recupero edilizio** elencati all'articolo 16-bis del TUIR, **ma esclusivamente quelli previsti dalla lettera h, volti al risparmio energetico:**

- **interventi riguardanti serramenti comprensivi di infissi** (riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l'esterno e i vani freddi);
- **interventi riguardanti coibentazioni delle strutture opache** (riduzione della trasmittanza delle **strutture opache verticali** ovvero che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno; riduzione della trasmittanza delle **strutture** della trasmittanza termica dei **pavimenti** delimitanti gli ambienti riscaldati (segue a pag.19)

(segue da pag.18)

con l'esterno, i vani **opache orizzontali** e inclinate che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi; riduzione freddi e il terreno);

- **installazione o sostituzione di impianti tecnologici** (installazione di **collettori solari** per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti; sostituzione di generatori di calore con **caldaie a condensazione** per riscaldamento ambienti o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto; sostituzione di generatori di calore con **generatori di calore ad aria a condensazione** ed eventuale adeguamento dell'impianto; **pompe di calore** per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; **sistemi ibridi** ed eventuale adeguamento dell'impianto; **microgeneratori**; **scaldacqua a pompa di calore**; **generatori di calore a biomassa**; **sistemi di contabilizzazione del calore** negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; installazione di **sistemi di termoregolazione e *building automation***; **impianti fotovoltaici**);
- **acquisto di elettrodomestici**, se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 con **classe energetica minima prevista A⁺** (ad eccezione dei forni la cui classe minima è A) quali: **forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici.**

L'obbligo, come evidenziato, **riguarda anche al bonus mobili**.

L'ENEA ha chiarito che tra gli **interventi soggetti all'obbligo di invio** ci sono: **forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici.**

Relativamente alle **spese sostenute nel 2018**, per poter fruire della detrazione, è necessario che i **lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1/1/2017.**

Per inviare la Comunicazione bisogna andare sul sito <https://ristrutturazioni2018.enea.it/>, creare un account con i propri dati anagrafici, usando le **stesse credenziali utilizzate per l'ecobonus del 65%**, inserire i dati dell'immobile, la descrizione dell'edificio e i dati relativi allo specifico intervento.

Per gli elettrodomestici è necessario comunicare "**la potenza elettrica assorbita (kW) e la classe energetica.**". Per poter usufruire del suddetto incentivo, gli elettrodomestici devono essere **almeno in classe energetica A+**, ad eccezione dei forni la cui classe minima prevista è A, ed essere **collegati ad un intervento di recupero** del patrimonio edilizio (ristrutturazione) **iniziato dal 1 gennaio 2017.**

E' possibile l'accesso al "**bonus mobili**", anche se le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono **sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, è indispensabile però**, che queste spese (acquisto mobili e grandi elettrodomestici) siano **successive alla data di inizio lavori.**

La **data di inizio lavori potrà essere comprovata:**

- dalle **eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni** richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare,
- dalla **Comunicazione preventiva all'Azienda sanitaria locale**, indicante la data di inizio dei lavori (qualora la stessa sia obbligatoria),
- dalla **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, **come prescritto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2/11/2011**, in caso si tratti di **lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi edilizi.**

Per accedere al bonus mobili **relativamente ai grandi elettrodomestici**, è quindi necessario:

- che l'acquisto dei grandi elettrodomestici sia successivo all'inizio dei lavori di ristrutturazione,

(segue a pag.20)

(segue da pag.19)

- che entro 90 giorni dal termine dei lavori di ristrutturazione (collaudo) sia trasmessa la Comunicazione all'ENEA.
- **acquisto di elettrodomestici**, se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 con **classe energetica minima prevista A⁺** (ad eccezione dei forni la cui classe minima è A) quali: **forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici.**

Detrazione Irpef per sistemazione del verde. La legge di Stabilità 2018 ha introdotto **per il 2018**, una **nuova detrazione IRPEF** per la “**sistemazione a verde**”, **impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde, giardini pensili**. La formulazione del bonus ricalca quella dell'art. 16-bis, TUIR (ristrutturazioni), pertanto la detrazione:

- compete al **proprietario o titolare di diritti reali** (usufrutto, abitazione/uso), al **detentore** (inquilino/comodatario) **dell'immobile** sul quale sono effettuati i nuovi interventi agevolati, nonché dai **familiari conviventi** del proprietario/detentore se sostengono la spesa.
- è riconosciuta per gli interventi agevolabili effettuati su aree scoperte private di un **edificio esistente** (quindi non sono agevolabili le spese sostenute **per la “sistemazione a verde” in fase di costruzione** di un nuovo immobile).

La detrazione riguarda **anche per** le spese sostenute per **interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali**.

Se l'unità immobiliare cui si realizzano gli interventi, sono utilizzate per uso promiscuo (in parte abitativo e in parte professionale o commerciale) la

detrazione spettante è ridotta al 50%.

Gli interventi agevolabili sono relativi a:

- “**sistemazione a verde**” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi**;
- realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.

Considerate le possibili interpretazioni, dovrà essere chiarito dall'Agenzia delle Entrate quali siano, nella pratica, gli interventi agevolati. Un primo chiarimento pervenuto con “Telefisco” in cui per l'Agenzia sono agevolabili le opere che “*si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell'area esistente*”. In definitiva, si ammettono al bonus l'acquisto delle piante in vaso, ma solo se rientrano in un intervento “pesante”, ad esempio la trasformazione in giardino di un cortile in terra battuta o la radicale risistemazione di un giardino. Quindi, gli interventi di semplice manutenzione delle aree verdi non possano beneficiare del bonus verde.

La nuova detrazione IRPEF è pari al **36%** della spesa sostenuta, nel limite **massimo di spesa pari a 5.000 euro**. Per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, l'importo massimo complessivo è di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio.

Al riguardo, è stato chiarito, però, che **i lavori effettuati in economia** sul proprio giardino o terrazzo non consentono di beneficiare del bonus verde, come pure sono escluse le **manutenzioni annuali**, in quanto concetti incompatibili con quello di “interventi straordinari di sistemazione a verde”. Al contrario, rimangono agevolate la manutenzione e la progettazione che risultino “connesse” ad un intervento ammesso al bonus.

I pagamenti devono essere **effettuati dall' 1 gennaio al 31 dicembre 2018, tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni non viene richiesto il bonifico “tracciabile” tipico delle ristrutturazioni edilizie, ma si ammette anche l'uso (segue a pag.21

(segue da pag.20) dell'assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, **carte di credito/debito**.

La detrazione così determinata va **ripartita in 10 rate annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

Infine è previsto che:

- la detrazione è **cumulabile con le agevolazioni** già previste per gli **immobili oggetto di vincolo** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (c.d. "immobili di interesse storico – artistico"), **ridotte nella misura del 50%**;
- in caso di **cessione** dell'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi agevolati, la detrazione non utilizzata **passa all'acquirente, salvo diverso accordo delle parti**;
- in caso di **decesso** dell'avente diritto, la detrazione non utilizzata **si trasmette all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene**.

Detrazione Irpef del 55%- 65% per interventi di risparmio energetico. La legge di Stabilità 2018 con la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013, conferma la proroga della detrazione per la "generalità" degli **interventi di riqualificazione energetica** nella misura del **65% per le spese sostenute fino al 31/12/2018**.

La **detrazione del 65%** è estesa alle spese sostenute per l'**acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti**, sostenute dall'1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione di € 100.000. Al fine di beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.

La "proroga" **non riguarda** gli interventi di riqualificazione energetica **su parti comuni degli edifici condominiali** per i quali la detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute **fino al 2021** e, al ricorrere di determinate condizioni / risultati, nella maggior misura del 70% - 75%;

Inoltre, la modifica prevede **anche la riduzione al 50% (anziché al 65%) della detrazione** per le **spese sostenute dall'1/1/2018** per gli interventi di:

- acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**;
- acquisto e posa in opera di **schermature solari**;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**, con l'importo massimo della detrazione pari a € 30.000;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto** ex Regolamento UE n. 811/2013. **La detrazione in esame è esclusa se l'efficienza risulta inferiore alla citata classe A di prodotto.**

Per la **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione**, la detrazione in esame è riconosciuta nella misura del 65%, se l'efficienza risulta **almeno pari alla citata classe A di prodotto** e l'intervento prevede **anche la contestuale installazione** di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

La **detrazione è altresì riconosciuta nella misura del 65%** in caso di:

- **sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- acquisto e posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione**.

Le detrazioni esposte possono essere fruite **oltre che dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)**, comunque denominati, **anche**:

(segue a pag.22)

(segue da pag.21)

- dagli **Enti aventi le stesse finalità sociali** di detti Istituti, istituiti nella forma di **società che rispondono ai requisiti europei in materia di “in house providing” costituiti ed operanti al 31/12/2013**. Detti soggetti possono fruire della detrazione se gli interventi agevolati sono effettuati su immobili di proprietà, ovvero gestiti per conto del Comune, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

Canone concordato: benefici fiscali solo se contratto “attestato” dalle associazioni

L’art. 1, comma 8, del DM 16/1/2017 prevede, che per i **contratti di locazione a canone concordato “non assistiti”** (stipulati senza, l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale, **espliciti effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali.**

Pertanto, con riferimento **alle agevolazioni** riferite a tributi gestiti da questa Agenzia quali:

- l’applicazione **dell’aliquota ridotta nella misura del 10 %**, prevista ai fini della “cedolare secca”,
- **le agevolazioni previste dall’art. 8 della legge n. 431/1998, in materia di IRPEF ed imposta di registro,**

sui contratti a canone concordato “non assistiti”, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni.

Di conseguenza, **per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali** previste per i contratti di locazione a canone concordato, almeno **una delle Organizzazioni firmatarie** degli Accordi Territoriali **deve “certificare” la conformità del contratto stipulato tra le parti** rispetto a quanto previsto dell’Accordo Territoriale di riferimento. A tal fine sono previste **2 possibili alternative:**

- l’**Organizzazione** firmataria dell’Accordo **assiste le parti nella stipula del contratto**, con particolare riferimento alla definizione del canone (c.d. “contratti assistiti”);
- **le parti stipulano autonomamente il contratto e richiedono successivamente** ad una delle citate Organizzazioni **il rilascio di una attestazione** riportante la **conformità del contratto** all’Accordo Territoriale vigente (c.d. “contratti non assistiti”).

L’attestazione non risulta, invece, **necessaria** (ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali), **per i contratti di locazione stipulati prima del 15/3/2017 data di entrata in vigore del decreto.**

Date di presentazione del 730/2019

Con la legge di Stabilità 2018 è stato rivisto il calendario degli **adempimenti fiscali** (dichiarativi / comunicativi). In particolare, per il modello 730/2019:

- se ci si avvale **dell’assistenza fiscale del sostituto d’imposta**, il termine per la consegna del modello è fissato al **8 luglio 2019**;
- il **23 luglio 2018** è la scadenza fissata per l’invio della dichiarazione in via autonoma o se ci si avvale **dell’assistenza di un CAF** o di un professionista.

Relativamente a quest’ultimi soggetti, per **mantenere un’invio “scalare”** delle dichiarazioni sono state previste per i CAF tre **date fisse di trasmissione** in base al **momento di presentazione** del 730 da parte del contribuente:

- **entro il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno**;
- **entro il 7 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno**;
- **entro il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.**



"SALDO E STRALCIO" ANCHE WEB

La di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), prevede, a favore delle **persone fisiche** che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica** la possibilità di **estinguere i debiti risultanti dai carichi** affidati all'Agente della riscossione **dall'1/1/2000 al 31/12/2017**, derivanti:

- dall'**omesso versamento delle imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
- dall'**omesso versamento dei contributi** dovuti alle **Casse previdenziali professionali e Gestione separata INPS**, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

Il "**saldo e stralcio**" delle cartelle **dal 1° marzo 2019 si può fare anche online**, direttamente dal sito web di Agenzia delle entrate-Riscossione (servizio "Fai da te"), accessibile da pc, smartphone o tablet, per presentare la domanda di adesione.

La nuova modalità di presentazione online è facile e veloce da usare collegandosi direttamente al sito dell'ente. Infatti, accedendo all'area libera del portale dell'Agenzia della riscossione (senza pin e password), si può, con pochi clic, compilare e inviare la domanda di adesione.

Il "**Saldo e stralcio**" delle cartelle è riservato alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica e consente di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale che varia dal 16 al 35% dell'importo dovuto già "scontato" delle sanzioni e degli interessi di mora.

Il termine entro il quale va presentata la richiesta è **fissato al 30 aprile 2019**.

Secondo la legge, versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con Isee (Indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 3/2012).

Come presentare la domanda. Per utilizzare il servizio "Fai da te" bisogna accedere alla home page del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione ed entrare nella pagina dedicata al "Saldo e stralcio". In questa sezione, cliccando sul collegamento "Presenta la domanda online con il servizio web - Fai da te - si può compilare direttamente sullo schermo il modulo di adesione (modello Sa-St).

Bisogna riportare i dati personali, di domiciliazione, di contatto e un indirizzo email di riferimento dove si desidera ricevere la convalida della richiesta. Poi, è necessario indicare le cartelle o gli avvisi per i quali ci si vuole avvalere del provvedimento di "saldo e stralcio" e allegare la documentazione di riconoscimento secondo le indicazioni riportate nel sito.

Per proseguire nella compilazione, occorre scegliere se si aderisce in base al valore dell'Isee oppure in presenza di una procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento. Nella prima ipotesi, è necessario attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportare i riferimenti della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) presentata ai fini Isee (numero di protocollo, data di presentazione e data di scadenza) e indicare il valore Isee del proprio nucleo familiare. Nel caso di procedura di liquidazione, invece, è necessario allegare la copia conforme del relativo decreto. Infine, dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti, il contribuente deve specificare se intende procedere **al versamento della somma dovuta in un'unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate**.

L'Agenzia trasmetterà una prima email contenente un link per la convalida della richiesta, che dovrà essere effettuata entro le 72 ore successive dalla ricezione. Successivamente, a seguito della verifica e della validazione della documentazione di riconoscimento, (*segue a pag.24*)

(segue da pag.23) il contribuente riceverà una seconda email di presa in carico della domanda con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.

“Fai da te” è presente anche nell’area riservata del portale dove, accedendo con le proprie credenziali (codice fiscale, pin e password), non è necessario allegare alcuna documentazione di riconoscimento ed è possibile inviare la domanda di adesione al “Saldo e stralcio”.

In alternativa, il modello di domanda Sa-St può essere trasmesso tramite posta elettronica certificata (pec), all’indirizzo email della direzione regionale di riferimento indicata sul modulo oppure presentato agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sul sito dell’Agenzia è disponibile un video tutorial su tutto quello che c’è da sapere per aderire al “Saldo e stralcio”, oltre al materiale informativo, la guida all’utilizzo del servizio “Fai da te” e alla compilazione del modello Sa-St.

Chi può aderire. Il provvedimento di “Saldo e stralcio” delle cartelle è riservato ai contribuenti persone fisiche che dimostrino di avere i requisiti reddituali e patrimoniali indicati dalla legge (Isee del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro) e che abbiano debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti esclusivamente dall’omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Possono aderire al “saldo e stralcio”, come detto, anche le persone fisiche per le quali risulta già aperta la procedura di liquidazione, di cui all’articolo 14-ter della legge 3/2012, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

Rientrano nell’agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di Isee e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti “rottamazioni delle cartelle” previste dal (DI 193/2016 e DI 148/2017) indipendentemente dal mancato pagamento di alcune rate. Qualora venisse richiesto l’accesso al saldo e stralcio per debiti non rientranti nella misura agevolativa o, in assenza dei requisiti che attestano lo stato di grave e comprovata difficoltà economica, la presentazione della domanda di adesione al saldo e stralcio sarà considerata in automatico, per i debiti definibili, come richiesta di accesso alla definizione agevolata prevista dall’articolo 3 del DI 119/2018, la cosiddetta rottamazione-ter.

Quanto si paga. Sarà possibile estinguere i debiti riportati nelle cartelle e negli avvisi interessati dal “Saldo e stralcio” **senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora e pagando una percentuale** che varia in base alla situazione economica del contribuente. In particolare si verserà:

- il 16% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi in caso di Isee non superiore a 8.500 euro;
- il 20% con Isee da 8.500 fino a 12.500 euro,
- il 35% se il contribuente ha un Isee compreso tra 12.500 e 20mila euro.

Nel caso di persone fisiche, per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul **sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al 10%** delle somme dovute a titolo di capitale e interessi. Saranno comunque dovuti gli importi maturati a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.



PENSIONATI ALL'ESTERO: PROVA DI ESISTENZA IN VITA

Nel **messaggio 815 del 28 febbraio 2019** l’Inps comunica l’inizio della seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati residenti all’estero per gli anni 2018-2019. La verifica è condotta da Citibank quale fornitore del servizio (segue a pag.25)

(segue da pag.24) di pagamento delle prestazioni INPS all'estero. Per i pensionati residenti in Sud America, Centro America, Nord America, Asia, Medio ed Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi precedentemente esclusi, stanno partendo circa 128.000 plichi contenenti la lettera esplicativa e il modulo di attestazione.

L'istituto fornisce la lista dei singoli stati interessati a questa fase della verifica, suddivisi per aree geografiche di riferimento (Allegato n. 1) e specifica che in questa ulteriore fase della verifica sono stati compresi anche i seguenti gruppi di pensionati, anche se residenti in aree geografiche diverse da quelle citate:

- beneficiari di pensioni di nuova liquidazione non compresi nella prima fase dell'accertamento;
- soggetti esclusi dalla precedente fase della verifica in quanto residenti nelle sopra indicate aree geografiche non comprese nel primo blocco dell'accertamento (ad esempio, Brasile) e successivamente trasferitisi in Paesi oggetto di controllo nella prima fase (ad esempio, Francia);
- soggetti non compresi nella prima fase in quanto risultano irreperibili nei registri anagrafici italiani: a tali soggetti il plico sarà spedito all'indirizzo presente negli archivi di Citibank.

La scadenza prevista per rispondere, considerati i tempi necessari per il recapito delle richieste ed al fine di assicurare ai pensionati un lasso di tempo adeguato per adempiere all'onere di produrre la prova di esistenza in vita, è fissata al **15 giugno 2019**.

Il pagamento della rata di luglio 2019, per coloro che non attesteranno l'esistenza in vita nel predetto termine, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o di mancata, produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il giorno 19 luglio, **il pagamento della pensione sarà sospeso a partire dalla successiva rata di agosto 2019**.

Nei casi in cui non sia possibile disporre il pagamento presso le agenzie Western Union del Paese di residenza, i pagamenti delle pensioni intestate a soggetti che non avranno prodotto la prova di esistenza in vita entro il 15 giugno 2019 saranno sospesi a partire dalla rata di luglio 2019.



Scadenze di MARZO

7 marzo

Certificazione Unica 2019: termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2019 relativa:

- ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- affitti brevi.

Nella Comunicazione va inoltre specificato l'indirizzo e-mail che l'Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei modd. 730/2019 (tale informazione interessa i soggetti che non hanno già inviato l'indirizzo nel 2019 e coloro che devono variare dati già comunicati).

15 marzo

Fatturazione differita: termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di febbraio.

18 marzo

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di febbraio per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

Iva Saldo annuale: scade oggi il versamento saldo IVA 2018, in un'unica soluzione o in forma rateale (massimo 9 rate). È possibile differire il versamento entro il 30/6/2019 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16/3 (30/7/2019, con un ulteriore 0,40%).

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di febbraio.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Del versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 24% o 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di febbraio sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di febbraio sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a febbraio sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

25 marzo

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

Operazioni Intra-cee (contribuenti mensili): presentazione degli elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati nel mese precedente.

31 marzo

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/3/2019 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

DM10/2 telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps del modello DM10/2, relativo alle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente.

Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori **scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di precedente.**

Dichiarazione annuale di consumo: termine per l'invio all'Agenzia delle Dogane della dichiarazione di consumo per i titolari di impianti fotovoltaici di potenza maggiore di 20 kWp.

Certificazione Unica 2019: termine per la consegna da parte del datore di lavoro o committente ai lavoratori dipendenti e assimilati della Certificazione Unica 2019 e ai percettori di compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi della Certificazione Unica dei compensi / provvigioni / redditi 2018.

Certificazione Utili 2019: Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2018, da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2018 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.

Enti associativi modello EAS: termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate del modello EAS per comunicare le variazioni verificatesi nel 2018 (rispetto a quanto già comunicato) dei dati rilevanti ai fini fiscali indicati nella precedente dichiarazione (EAS). Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati. Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.